



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

ORDINANZA - INGIUNZIONE n. 35/2015

Prot.n. 6274 /14-3

del 03 Dicembre 2015

Oggetto: Ordinanza ingiunzione (Art.18 legge 24/11/1981, n.689).

IL VICE SINDACO

Visto il processo verbale di accertamento del 23/07/2015, n. 69/1-2, elevato dalla Legione Carabinieri Molise - Stazione di Ripabottoni, a carico del sig. Todaro Giuseppe Antonio, nato a Ripabottoni (CB) il 13/09/1965 e residente in Ripabottoni (CB) in Via Ripetta, n.44, titolare dell'esercizio pubblico all'insegna "Bar U Crist" sito in Ripabottoni al Vico Santa Maria n. 2, per la violazione dell'art.20, commi 1, 4 e 5 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285 in quanto: *"Quale titolare di esercizio pubblico occupava la sede di una strada di tipo F, posizionando nr.2 tavolini; nr.7 sedie, 11 casse di birra. L'occupazione si estendeva per una superficie di mq. totale 1,50 x 5,00"*.

Fatto accertato in Ripabottoni (CB) al Vico Santa Maria n.2, alle ore 15,30 del giorno 23/07/2015, a seguito di ispezione dell'esercizio pubblico da parte dei militari dell'Arma dei Carabinieri, cui verbale compilato seduta stante e immediatamente notificato al trasgressore mediante consegna di copia.

Verificato che il trasgressore all'atto della contestazione ha dichiarato "Nulla".

Premesso che il suddetto verbale di contestazione identifica l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;

Considerato che il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;

Preso atto che il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato in data 23 Luglio 2015 ai sensi di legge e nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 all'obbligato in solido, come sopra generalizzato;

Preso atto che la parte interessata non ha espresso per iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge 689/1981 richiesta di essere sentita dall'autorità competente all'emanazione della sanzione amministrativa;

Constatato che al pari, l'interessato non si è avvalso della facoltà di produrre per iscritto ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981 le memorie difensive nel termine di trenta giorni dalla notifica;

Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta pienamente e assolutamente provata la fondatezza degli accertamenti;

Rilevato che l'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 169,00 ad un massimo di Euro 679,00.

Rilevato, altresì, che l'art. 202, comma 1, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, prevede che il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione una somma pari al minimo fissato dalle singole norme e che, tale somma, è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Dato atto che l'interessato, inoltre, non si è avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 ovvero della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.202, comma 1, secondo capoverso, del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (*Pagamento entro 60 giorni di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ulteriormente ridotta del 30% nel caso di pagamento entro cinque giorni dalla contestazione. Sanzione minima € 169,00 - massima 679,00 - Minimo ridotto del 30% pari a € 118,30*);

Accertato che alla data odierna non è pervenuto alcun pagamento da parte del contravventore;

Ritenuto di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione e dal perdurare del mancato pagamento, nella misura del doppio del minimo edittale previsto, pari alla somma di euro 338,00 in riferimento all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

Ritenuto:

- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione "per relationem" è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al Verbale di accertamento n. 69/1-2 del 23/07/2015 che, in quanto notificato all'obbligato in solido, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e, quindi nella sua disponibilità;
- che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2 comma 3° della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla legge n. 689/1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta;
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

Al sig. Todaro Giuseppe Antonio, nato a Ripabottoni (CB) il 13/09/1965 e residente in Ripabottoni (CB) in Via Ripetta, n.44, titolare dell'esercizio pubblico all'insegna "Bar U Crist" sito in Ripabottoni alla Vico Santa Maria n. 2, di versare la somma di Euro 338,00 (Trecentotrentotto/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, (Doppio del minimo).

INGIUNGE

Al sig. Todaro Giuseppe Antonio, nato a Ripabottoni (CB) il 13/09/1965 e residente in Ripabottoni (CB) in Via Ripetta, n.44, titolare dell'esercizio pubblico all'insegna "Bar U Crist" sito in Ripabottoni alla Vico Santa Maria n. 2, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 338,00 (Trecentotrentotto/00) mediante versamento a mezzo di c/c postale n. 12913869 intestato a Comune di Ripabottoni – Servizio di Tesoreria, entro 60 (Sessanta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981 maggiorando la somma dovuta del 10% (Dieci per cento) per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione n. 35/2015 rif. Verbale Carabinieri n. 69/1-2 del 23/07/2015".

AVVERTE

- Che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE avanti all'Autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale di Larino), ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della Legge 689/1981.
- Che la presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Ripabottoni per ivi rimanervi per tutto il periodo di validità della stessa.
- Che copia della medesima sarà trasmessa alla Legione Carabinieri Mobile Stazione di Ripabottoni.



Vice Sindaco
Dr. Luigi Fanelli

Conti correnti intestati al Comune di Ripabottoni: coordinate IBAN –
Tesoreria: Banco Popolare
Poste Italiane

IBAN "IT 03 T 05034 41050 000000114661"
IBAN "IT 93 A 07601 03800 000012913869"

BIC / SWIFT
BIC/SWIFT "BAPPIT21Q83"
BIC/SWIFT "BPP IIT RR XXX"